



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo (di seguito "Fondo") presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

Visto l'articolo 200, comma 2, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento;

Tenuto conto che con decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340, è stata data attuazione alla citata norma, stabilendo i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale e si è proceduto contestualmente alla ripartizione, tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, di 412.465.131,78 euro a titolo di anticipazione per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020;

Visto l'articolo 44, comma 1, del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che rifinanzia per l'importo di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del "Fondo" e prevede che dette risorse possono essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti



dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

Visto il decreto interministeriale n. 541, del 3 dicembre 2020, con il quale, in attuazione dell'art. 44, comma 1 bis, del decreto legge n. 104 del 2020, a valere sulla quota di rifinanziamento del "Fondo", sono state ripartite tra le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale risorse pari 100 milioni di euro a titolo di ulteriore anticipazione per la compensazione minori ricavi al 31 dicembre 2020 nonché 150 milioni di euro come anticipazione per il finanziamento dei servizi aggiuntivi resi o programmati alla stessa data.

Visto l'articolo 22-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 che incrementa di 390 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del "Fondo ex art. 200" e prevede che dette risorse, nel limite di 190 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3;

Tenuto conto che il richiamato articolo 22-ter dispone che *"...per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, ad operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente..."*;

Considerato che il comma 3 del richiamato articolo 22-ter dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale in argomento nonché per le residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340;

Visto l'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo (di seguito "Fondo ex comma 816"), con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato "all'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle



misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida (...) in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto interministeriale n. 541 del 3 dicembre 2020;

Considerato che il richiamato articolo 1, comma 816, dispone che le regioni e i comuni, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, ad operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

Considerato pertanto che in applicazione dell'articolo 22-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, risultano complessivamente stanziati 390 milioni di euro per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,;

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare le procedure di ripartizione delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale per l'esercizio 2021 e delle risorse destinate alla compensazione minori ricavi adottare un unico provvedimento che tenga conto del disposto dell'articolo 22-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178 ;

Ritenuto urgente procedere alla immediata assegnazione, a titolo di anticipazione, di risorse pari a 195 milioni di euro, pari al 50 per cento delle risorse complessivamente stanziata dalle richiamate norme per il finanziamento dei servizi aggiuntivi, e rinviare il riparto del residuo 50 per cento al momento dell'acquisizione dei programmi di servizi aggiuntivi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma per l'esercizio 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, articolo 1, comma 10, lettera s) che ha istituito, presso ciascuna Prefettura-UTG *“un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”*, e lettera mm) che ha fissato al 50 per cento la misura massima del coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;

Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione delle procedure, per la ripartizione definitiva dei fondi destinati ai servizi aggiuntivi nell'esercizio 2021, acquisire per il tramite delle regioni e



province autonome i programmi dei servizi aggiuntivi ed i relativi oneri definiti nell'ambito dell'attività istruttoria dei tavoli di coordinamento in argomento;

Ritenuto altresì opportuno ripartire 100 milioni di euro a titolo di anticipazione, con le percentuali di cui al decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340, per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari derivanti dai servizi di trasporto pubblico locale nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, e destinando i residui 100 milioni di euro alla ripartizione definitiva delle risorse destinate alla compensazione in argomento;

Vista l'Intesa della Conferenza Unificata del 21 gennaio 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Ripartizione a titolo di anticipazione delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale eserciti nel 2021 per l'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. E' di seguito riportata la ripartizione, a titolo di anticipazione e con le percentuali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020 n. 340, del 50 per cento del limite massimo, pari a 190 milioni di euro, delle risorse destinate dall'articolo 22 – ter, comma 2, della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, e del 50 per cento di 200 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178, a servizi aggiuntivi da effettuare nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.

TABELLA 1	% di riparto	Riparto del 50% delle risorse stanziare dall'articolo 22-ter della legge 18 dicembre 2020, n. 176 (A)	Limite massimo delle risorse di cui alla colonna (A) da destinare ai servizi aggiuntivi che possono effettuarsi con l'ausilio di altri operatori economici
ABRUZZO	1,17	1.110.449,19	526.002,25
BASILICATA	0,41	389.338,42	184.423,46
CALABRIA	1,15	1.089.628,47	516.139,80
CAMPANIA	7,84	7.450.986,19	3.529.414,51
EMILIA ROMAGNA	6,91	6.568.888,87	3.111.578,94



FRIULI VENEZIA GIULIA	1,76	1.669.767,11	790.942,31
LAZIO	13,08	12.430.561,04	5.888.160,49
LIGURIA	4,08	3.871.529,22	1.833.882,26
LOMBARDIA	24,23	23.020.143,21	10.904.278,36
MARCHE	1,59	1.511.688,61	716.063,03
MOLISE	0,20	190.838,07	90.396,98
PIEMONTE	6,79	6.452.888,46	3.056.631,38
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1,07	1.018.853,99	482.615,05
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,57	544.570,99	257.954,68
PUGLIA	2,73	2.590.648,34	1.227.149,21
SARDEGNA	1,65	1.567.103,00	742.311,95
SICILIA	4,67	4.440.027,95	2.103.171,13
TOSCANA	8,39	7.974.328,44	3.777.313,47
UMBRIA	1,11	1.054.821,34	499.652,21
VALLE D'AOSTA	0,17	161.302,98	76.406,68
VENETO	10,41	9.891.636,12	4.685.511,85
	100,00	95.000.000,00	45.000.000,00

TABELLA 2	% di riparto	Riparto del 50% delle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio n. 178/2020
ABRUZZO	1,17	1.168.893,88
BASILICATA	0,41	409.829,91
CALABRIA	1,15	1.146.977,34
CAMPANIA	7,84	7.843.143,36
EMILIA ROMAGNA	6,91	6.914.619,87
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,76	1.757.649,59
LAZIO	13,08	13.084.801,10
LIGURIA	4,08	4.075.293,91
LOMBARDIA	24,23	24.231.729,70
MARCHE	1,59	1.591.251,17
MOLISE	0,20	200.882,18
PIEMONTE	6,79	6.792.514,17



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1,07	1.072.477,88
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,57	573.232,62
PUGLIA	2,73	2.726.998,25
SARDEGNA	1,65	1.649.582,11
SICILIA	4,67	4.673.713,63
TOSCANA	8,39	8.394.029,93
UMBRIA	1,11	1.110.338,25
VALLE D'AOSTA	0,17	169.792,61
VENETO	10,41	10.412.248,55
	100,00	100.000.000,00

2. Le risorse di cui al comma 1, non utilizzate per servizi aggiuntivi, sono considerate, per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini della compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021

Articolo 2

(Ripartizione definitiva delle risorse destinate a servizi aggiuntivi nel 2021)

1. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, si provvede alla ripartizione definitiva delle risorse stanziata dall'articolo 22 – ter, comma 2, della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, e dall'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178, destinate a servizi aggiuntivi nell'anno 2021.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede:
 - ad individuare il periodo temporale nell'anno 2021 entro il quale sono stati eserciti i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale necessari a fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
 - a ripartire, ove necessario, il residuo 50 per cento del limite massimo, pari a 95 milioni di euro, delle risorse destinate a servizi aggiuntivi dall'articolo 22 – ter, comma 2, della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, e pari a 100 milioni di euro dall'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178, effettuati nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID



19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020;

3. Ai fini istruttori per la predisposizione del decreto di cui al comma 1, sono acquisiti, per il tramite delle regioni e delle province autonome, i programmi dei servizi aggiuntivi ed i relativi oneri, inclusi gli eventuali costi sostenuti per i servizi programmati ma non svolti per motivazioni di carattere sanitario, definiti tenendo conto anche dell'attività istruttoria dei tavoli di coordinamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, nonché della eventuale rimodulazione della domanda di trasporto.

Articolo 3

(Anticipazione compensazione mancati ricavi periodo 23/02/2020 – 31/01/2021)

1. E' di seguito riportata la ripartizione, a titolo di anticipazione e con le percentuali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340, delle risorse stanziare dall'articolo 22 – ter, comma 2, della Legge 18 dicembre 2020 n. 176.

TABELLA 3	% di riparto	anticipazione mancati ricavi 2021
ABRUZZO	1,17	1.151.194,09
BASILICATA	0,41	403.624,13
CALABRIA	1,15	1.129.609,42
CAMPANIA	7,84	7.724.379,82
EMILIA ROMAGNA	6,91	6.809.916,35
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,76	1.731.034,66
LAZIO	13,08	12.886.666,61
LIGURIA	4,08	4.013.584,43
LOMBARDIA	24,23	23.864.804,64
MARCHE	1,59	1.567.155,90
MOLISE	0,20	197.840,35
PIEMONTE	6,79	6.689.659,62
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	1,07	1.056.238,06
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	0,57	564.552,54
PUGLIA	2,73	2.685.705,12
SARDEGNA	1,65	1.624.603,58
SICILIA	4,67	4.602.942,68
TOSCANA	8,39	8.266.924,69
UMBRIA	1,11	1.093.525,13
VALLE D'AOSTA	0,17	167.221,56
VENETO	10,41	10.254.582,76



	100,00	98.485.766,15
--	---------------	----------------------

CIRCUMETNEA	9,94	150.457,16
DOMODOSSOLA CONFINE SVIZZERO	6,18	93.554,32
NAVIGAZIONE LAGHI	83,89	1.270.222,37
	100,00	1.514.233,85
TOTALE		100.000.000,00

2. I residui 100 milioni stanziati dall'articolo 22 – ter, comma 2, della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, sono ripartiti nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 5 del predetto decreto 11 agosto 2020, n. 340.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

